



COMUNE DI FANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 17.02.2021
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 241 del 23.12.2021

INDICE GENERALE

- Articolo 1 Oggetto*
- Articolo 2 Presupposto del canone*
- Articolo 3 - Soggetto passivo*
- Articolo 4 - Commercio su aree pubbliche*
- Articolo 5 - Rilascio dell'autorizzazione*
- Articolo 6 - Criteri per la determinazione della tariffa*
- Articolo 7 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici*
- Articolo 8 - Tariffe*
- Articolo 9 - Graduazione del canone in ragione della durata dell'occupazione*
- Articolo 10 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali*
- Articolo 11 - Occupazione per commercio itinerante*
- Articolo 12 - Modalità e termini per il pagamento del canone*
- Articolo 13 - Accertamenti - Recupero canone*
- Articolo 14 - Omesso versamento del canone alle scadenze*
- Articolo 15 - Riscossione coattiva*
- Articolo 16 - Disposizioni transitorie e finali*

ALLEGATO "A" - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE PER MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Fano.

2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 - Presupposto del canone

Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 4 - Commercio su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato ai sensi dell'art. 2 del vigente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 305 del 29.11.2006 modificato con deliberazioni del C. C. n. 183 del 03.08.2007, n. 270 del 23.10.2007 e n. 12 del 19.01.2009) e delle vigenti normative di settore.

Articolo 5 - Rilascio dell'autorizzazione

Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia all'articolo 3 del vigente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 305 del 29.11.2006 modificato con deliberazioni del C. C. n. 183 del 03.08.2007, n. 270 del 23.10.2007 e n. 12 del 19.01.2009) ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 6 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;

Articolo 7 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del presente Regolamento.

Articolo 8 - Tariffe

1. La delibera di determinazione della tariffa standard (annua e giornaliera), da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le riduzioni e le maggiorazioni disciplinate dal presente Regolamento, è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

- a) oraria: fino ad un massimo di nove ore, calcolata sulla tariffa giornaliera;
- b) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione abbia durata inferiore all'anno solare;
- c) annua: nel caso in cui l'occupazione abbia durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

Alle tipologie tariffarie di cui ai commi precedenti si applicano le riduzioni e le maggiorazioni previste dal presente Regolamento.

3. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di Fano appartiene alla classe di comuni con popolazione oltre i 30.000 e fino a 100.000 abitanti.

4. Alla tariffa standard deliberata annualmente dalla Giunta comunale:

- per il territorio ricompreso nella 1° CATEGORIA" si applica una riduzione del 27% sulla tariffa standard;
- per tutte le altre zone si applica una riduzione del 37% sulla tariffa standard;
- la tariffa è ridotta del 25% per ambulanti e produttori agricoli;
- la tariffa è ridotta del 40% per carattere ricorrente;
- la tariffa è ridotta del 50% per occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni;

5. Per i banchi che commercializzano beni durevoli, cioè non alimentari, il canone va aumentato del 10%.

Per i banchi che commercializzano generi alimentari il canone va aumentato del 50%.

Per i banchi con durata uguale o superiore a gg. 183 e per i produttori agricoli che commercializzano i propri prodotti non si applicano le maggiorazioni di cui al presente comma.

6. la tariffa da applicare per le occupazioni temporanee effettuate in occasione della Fiera di San Bartolomeo, è pari a €. 2,50.

Art. 9 - Graduazione del canone in ragione della durata dell'occupazione

1. A tutte le occupazioni giornaliere realizzate da operatori su area pubblica, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto è applicata la riduzione del 25 % del canone.

2. Per le occupazioni temporanee aventi durata uguale o superiore al mese o che si verificano con carattere ricorrente, le tariffe del canone sono ridotte del 40% per cento.

3. Per le occupazioni temporanee aventi durata uguale o superiore a 15 giorni, le tariffe del canone sono ridotte del 50% per cento.

4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono cumulabili.

5. Per tutte le occupazioni di carattere giornaliero e ricorrente si conteggiano, in via convenzionale e ordinaria e salvo diversa disposizione e verifica, n. 9 (nove) ore per ciascun giorno di mercato.

Articolo 10 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal titolo II del vigente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 305 del 29.11.2006 modificato con deliberazioni del C. C. n. 183 del 03.08.2007, n. 270 del 23.10.2007 e n. 12 del 19.01.2009).

Articolo 11 - Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al titolo III del vigente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 305 del 29.11.2006 modificato con deliberazioni del C. C. n. 183 del 03.08.2007, n. 270 del 23.10.2007 e n. 12 del 19.01.2009 e alle vigenti normative di settore.

2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato in conformità al REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 305 del 29.11.2006 modificato con deliberazioni del C. C. n. 183 del 03.08.2007, n. 270 del 23.10.2007 e n. 12 del 19.01.2009 e alle vigenti normative di settore.

PARTE II- RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 12 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo;

2. per importi superiori a Euro 258,00 per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone può essere corrisposto in tre rate, senza interessi, alle seguenti scadenze: il 50% entro il 31 marzo; il 25% entro il 30 giugno ed il restante 25% entro il 30 settembre dell'anno di riferimento del canone.

3 Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Il canone d'importo non superiore a euro 3 non è dovuto.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 14 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

9. La Giunta Comunale, con delibera motivata, può differire i termini di scadenza per il versamento del canone.

Articolo 13 - Accertamenti - Recupero canone

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dichiarazione presentata;
- b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
- c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

3. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 4 del presente articolo;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

4. L'indennità di cui al comma 3 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentata del 50 per cento. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

5. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 3 lettera b) ed a quelle richiamate alla lettera c) comma 3 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:

- a) al pagamento delle somme dovute
- b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

6. Per le occupazioni, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato nei modi e termini di legge, contenente intimazione a adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica del già menzionato avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 14 – Omesso versamento del canone alle scadenze

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di euro 25 ed un massimo di euro 500. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge n.160 del 27.12.2019.

2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

3. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico sia considerata a tutti gli effetti abusiva e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al precedente articolo 13, ferma restando l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi calcolati applicando il tasso legale.

Articolo 15 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 16 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento, si applicano esclusivamente per le nuove concessioni e per il rinnovo di concessioni esistenti, rilasciate a decorrere da 01.01.2021.

Per i rapporti in essere restano validi, sino alla scadenza, le concessioni, gli atti, i patti e le condizioni stabilite al momento della concessione.

2. Tutte le occupazioni di suolo pubblico e le esposizioni pubblicitarie che non prevedono la preventiva autorizzazione e/o concessione, l'obbligo dichiarativo è assolto con il pagamento del canone.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 53, comma 16 della Legge 388/2000;

ALLEGATO “A”

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE PER MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

ZONA 1

Piazza Pier Maria Amiani
Via Arco di Augusto
Piazza Avveduti
Via Bovio
Via Cavallotti
Via Cavour
Piazza Andrea Costa
Piazza Costanzi
Via Edmondo De Amicis
Via Ugolino De Pili
Via De Martinuzzi
Via S.Francesco di Assisi
Via M.Froncini
Via Garibaldi
Piazzale Malatesta
Via Galeotto Malatesta
Largo di porta Maggiore
Piazzale Marconi
Corso Matteotti
Via Montevecchio
Piazzetta Enzo Omiccioli
Via Nolfi
Via Rainerio
Piazzale Rosselli
Via Giovanni da Serravalle
Piazza XX Settembre

Sono inoltre considerate di zona 1 le strade, gli spazi e le aree racchiuse nel seguente perimetro: Torrente Arzilla (dalla foce alla linea ferroviaria), linea ferroviaria, viale Carducci, viale 1° Maggio, via N.Sauro, linea ferroviaria, linea perpendicolare alla stessa fino al mare al termine dei viali Adriatico e Dante Alighieri (all’inizio di via degli Schiavoni e del viale R. Ruggeri).

ZONA 2

Sono considerate di ZONA 2 tutte le strade, gli spazi e le aree non ricomprese nella ZONA 1.